




POLITECNICO
MILANO 1863



UNIVERSITÀ
DI TRENTO



Corso di formazione organizzato nell'ambito del Gruppo di Lavoro Risorse e Rifiuti della Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile

*“La gestione del Deposito Temporaneo Rifiuti:
linee guida, focus aspetti ADR e casi studio in ambito universitario”*

Università degli Studi di Trento

29 marzo 2023

Il DTR e i rifiuti derivanti da attività di manutenzione: identificazione certa del Produttore del rifiuto da manutenzione e restituzione delle aree universitarie oggetto di interventi manutentivi

Lucia Pampanella – Università degli Studi di Perugia



Tratto dalla serie di successo: «University and worksite's waste»



NETFLIX



Quali rifiuti da manutenzione in ambito universitario?

- Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, inclusi movimenti terra, MCA e cartongesso (*)
- Rifiuti di piccole attività di manutenzione edile o di manutenzione impianti idraulici/elettrici
- Rifiuti della manutenzione degli impianti di aerazione/condizionamento (filtri)
- Rifiuti da manutenzione di cappe chimiche e cabine biologiche (filtri hepa, filtri a carboni attivo)
- Rifiuti di manutenzione di stampanti e fotocopiatrici (toner esauriti)
- Rifiuti di manutenzione delle fosse settiche e degli impianti di depurazione di reflui assimilati ai civili o di reflui industriali (fanghi e vaglio)
- Rifiuti da manutenzione delle aree verdi (sfalci e potature)
- Rifiuti manutenzione distributori automatici di alimenti/bevande e fontanelle di acqua potabile

(*) Decreto Legislativo 36/2003 e relativo decreto attuativo D.M. 03/08/2005) criteri per lo smaltimento di gesso, cartongesso e stucchi; CER 170802 (codice speculare) rifiuto a riciclo

Esaminiamo il problema

- **I rifiuti da manutenzione sono spesso orfani** e le Università, che hanno un cuore grande, finiscono per adottarli quasi tutti
- In genere **se ne accerta la presunta paternità quando le attività di manutenzione sono terminate** e le ditte che hanno eseguito i lavori sono state liquidate
- Spesso il rifiuto di manutenzione non rimosso dal luogo di produzione costituisce un elemento di richiamo per diverse tipologie di soggetti che, interpretando fedelmente il diffuso «*Codice virtuale del così fan tutti*», si sentono liberamente autorizzati ad abbandonare accanto al luogo ove giace il rifiuto *dimenticato*, anche i propri rifiuti
- **Abbandono incontrollato di rifiuti e in alcuni casi contaminazione delle matrici ambientali**, che ci viene notificato dal Comune, dalla Polizia Ambientale, dai Carabinieri del NOE, dai cittadini.

Quale costo per i rifiuti di manutenzione orfani?

- Incrementa la spesa media annua per lo smaltimento dei rifiuti speciali di almeno il 30%
- Per l'Ateneo di Perugia si attesta intorno a 50.000 €/anno
- È un costo insostenibile

Chi è il produttore nell'attività di manutenzione ?

Un aspetto fondamentale nelle attività di manutenzione è stabilire chi è il produttore del rifiuto.

Fondamentalmente si sono consolidate **DUE IPOTESI** ben distinte:

- 1. Se l'impresa di manutenzione svolge tale attività in totale autonomia**, agendo con professionalità, autonoma organizzazione e autonomia gestionale e decisionale (mezzi, attrezzature e personale ecc.), **si configura come Produttore iniziale del rifiuto il manutentore**;

2. Se a decidere cosa sostituire è il committente, proprietario del bene o del luogo dove si svolge l'attività di manutenzione, in quanto consapevole di ciò che deve essere sostituito perché rotto o obsoleto, sarà **quest'ultimo il produttore iniziale del rifiuto.**

Caso 1): MANUTENTORE = produttore iniziale

- il formulario viene redatto e firmato dal manutentore;
- al manutentore spetta la compilazione del registro di carico e scarico (se ricade fra i soggetti obbligati alla tenuta del registro) tenuto presso il cantiere o se ciò risulti troppo oneroso (ad esempio assenza di baracca di cantiere vigilata...), presso la sede aziendale del manutentore), art. 190 D.Lgs 152/06;
- presso la sede del cantiere è ammesso il deposito temporaneo, art. 230 D.Lgs. 152/06 poiché il luogo di produzione è assimilato al luogo di deposito temporaneo. In alternativa il rifiuto è conferito al deposito temporaneo allestito presso la sede operativa dell'impresa di manutenzione.

caso 2): **COMMITTENTE** = produttore iniziale

- il formulario viene redatto e firmato dal committente
- al committente spetta la compilazione del registro di carico e scarico, se rientra fra i soggetti obbligati,
- è ammesso il deposito temporaneo unicamente nel luogo dove il rifiuto è stato prodotto (il rifiuto da manutenzione è conferito nel DTR del committente)

Si possono configurare situazioni diverse dalle 2 IPOTESI?

- Assolutamente sì perché valgono gli accordi contrattuali fra le parti
- Il vero problema è che nei contratti quasi mai è chiaramente definita l'identificazione del produttore
- Non sono dichiarati puntualmente i requisiti, gli obblighi del Produttore manutentore, né le penali in caso di inadempienza
- Non è previsto fra gli eventi imprevisti e imprevedibili la rimozione di **rifiuti «imprevisti e imprevedibili»**, definendone le modalità di smaltimento (intervento di vettori dedicati, analisi di caratterizzazione, e ogni altra azione necessaria operazioni da porre a carico del Produttore manutentore con il riconoscimento dei relativi oneri sostenuti o in alternativa da porre a carico della Produttore committente).

Requisiti del Produttore manutentore

- Iscrizione ANGA
- Possesso autorizzazioni al trasporto per i codici CER imputabili al rifiuto di manutenzione
- Eventuale iscrizione a reti consortili per il conferimento del rifiuto a vettori operativi su diverse aree del territorio nazionale (in tal modo il Produttore è indentificato nel manutentore)
- Individuazione del destino del rifiuto o dell'eventuale riutilizzo del materiale tolto d'opera (da prevedere l'acquisizione dei documenti attestanti il conferimento all'impianto di destinazione come rifiuto o in alternativa degli esiti della valutazione tecnica a cui è stato sottoposto il materiale tolto d'opera)

Per i cantieri edili

- Verifica da parte della Committenza, all'avvio del cantiere, del corretto allestimento del DTR (inclusi i bacini di contenimento e i presidi antincendio) e successivamente della corretta tenuta durante l'operatività del cantiere,
- Verifica della restituzione delle aree di cantiere al termine dei lavori, per avere certezza che tutti i materiali destinati a rifiuto siano stati realmente rimossi dall'area di cantiere

Per le piccole attività di manutenzione edile e assimilabile

- Si tratta di rifiuti in piccole quantità, con diffusione pressoché ubiquitaria
- Non richiedono l'allestimento di un DTR poiché le quantità sono tali da essere rimosse al termine dell'operazione
- Non sempre il soggetto che fa manutenzione è abilitato al trasporto del materiale tolto d'opera che si configura come rifiuto, né effettua attività di recupero con attivazione della procedura di valutazione tecnica
- Le attività di piccola manutenzione sono in genere incluse in contratti centralizzati ma non siamo in grado di fotografare lo stato dei luoghi nell'immediato post intervento.
- I report di avvenuto intervento prodotti alla committenza a seguito dell'apertura del ticket manutentivi, non prevedono la segnalazione dei materiali tolti d'opera lasciati in loco

Laddove anche la norma lascia margini all'interpretazione, la situazione si complica Cosa si intende per quantitativi limitati???

Art 193...

«Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione»

19. **I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili**, ivi incluse le **attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82**, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di **quantitativi limitati (??) che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività** [indiretta conferma del carattere volontario del deposito temporaneo presso l'unità locale del manutentore], **il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione** [indiretta conferma del precedente obbligo di emissione del FIR], **è accompagnato dal documento di trasporto (DDT)** attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Per i filtri di impianti aerazione e cappe/cabine

- Non sempre i contratti centralizzati di manutenzione degli impianti di aerazione prevedano lo smaltimento dei filtri sostituiti
- Nel caso di cappe e cabine i contratti di manutenzione sono quasi esclusivamente gestiti in autonomia dai Dipartimenti/Centri
- Attenzione alle operazioni di «trattamento» dei filtri hepa rimossi che sono effettuati dai manutentori: si dichiara l'abbattimento del rischio biologico senza il rilascio di certificazione del trattamento, che di fatto impedisce il recapito del filtro come materiale adsorbente non pericoloso agli impianti di destinazione del rifiuto.

Per i toner esauriti

- Buona parte di stampanti e fotocopiatori sono in uso con la formula del noleggio ma non sempre i contratti di manutenzione prevedono il ritiro del toner
- Nell'Ateneo di Perugia, solo le sezioni bibliotecarie si avvalgono della formula noleggio/assistenza, che prevede anche il ritiro del toner mediante una rete consortile (il produttore è il manutentore)
- Questa ultima modalità andrebbe estesa anche alle stesse stampanti/fotocopiatrici che a fine vita sono RAEE per i quali i produttori di AEE hanno già versato un contributo per il fine vita

Per i fanghi di fosse e impianti di depurazione

- Lo spurgo periodico (almeno 1 volta all'anno) delle fosse può prevedere sia l'identificazione del produttore nel manutentore, sia nella committenza
- Nel caso degli impianti di depurazione, che solitamente sono dati in conduzione ad operatori esterni, i contratti prevedono tutti gli aspetti manutentivi e perfino la caratterizzazione analitica dei reflui ma non contemplano quasi mai gli aspetti legati allo smaltimento dei fanghi e del vaglio (lo smaltimento rappresenta una voce di costo che ricade sul contratto centralizzato per lo smaltimento dei rifiuti con identificazione del produttore nella committenza)

Per i distributori automatici alimenti/bevande e le fontanelle di acqua potabile

- Cialde e capsule sono conferite nella frazione indifferenziata dei rifiuti urbani poiché non è prevista la frazione umida, che per alcuni poli può aver un impatto significativo.
- Le fontanelle sono una tipologia di impianti di recente adozione
- I rifiuti che si generano dalla manutenzione contemplano, filtri, lampade UV, guarnizioni, tubi in teflon, bombole CO₂, sonde termiche, etc.
- Nel contratto di manutenzione che è in essere nell'Ateneo di Perugia è prevista espressamente l'identificazione del Produttore nel manutentore

Per sfalci e potature

- Ove possibile va privilegiata la possibilità di destinare gli sfalci a pacciamante da impiegare nelle stesse aree verdi dell'Ateneo o da destinare a terzi (emissione di DDT con identificazione della destinazione e dell'avvenuto reimpiego) o a cippatura. Tale modalità senz'altro sostenibile va regolamentata fra le parti.
- In alternativa si tratta di rifiuto assimilato agli urbani

Un'ultima considerazione

Il D.Lgs 116/20 potrebbe consentire il conferimento di parte dei rifiuti da manutenzione ai centri di raccolta comunali ma mancano i decreti attuativi

Vediamo perché?

Fra le attività sembrano essere comprese le Università (assimilazione alle scuole)

Classificazione

«Allegato L-quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) [Rifiuti urbani]

- 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- 2. Cinematografi e teatri.
- 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
- 5. Stabilimenti balneari.
- 6. Esposizioni, autosaloni.
- 7. Alberghi con ristorante.
- 8. Alberghi senza ristorante.
- 9. Case di cura e riposo.
- 10. Ospedali.
- 11. Uffici, agenzie, studi professionali.
- 12. Banche ed istituti di credito.
- 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
- 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
- 16. Banchi di mercato beni durevoli.
- 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
- 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- 20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
- 21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- 22. Mense, birrerie, hamburgerie.
- 23. Bar, caffè, pasticceria.
- 24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- 25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
- 26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
- 27. Ipermercati di generi misti.
- 28. Banchi di mercato generi alimentari.
- 29. Discoteche, night club.

Escluse solo le attività industriali e agricole.

«Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe».

Classificazione

Allegato L-quater:

**Rifiuti urbani
prodotti dalle
attività
economiche**

RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102

**Quali rifiuti
è possibile
conferire?**

Classificazione

**Allegato
L-quater:
Rifiuti urbani
prodotti
dalle attività
economiche**

	Imballaggi in materia tessile	150109
TESSILE	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

**Quali rifiuti
è possibile
conferire?**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE